

STATUTO

Oratorio Salesiano Ragusa

Associazione Sportiva Dilettantistica - APS

(Premessa)

È costituita l'Associazione: "Oratorio Salesiano Ragusa Associazione Sportiva Dilettantistica - APS", in breve "Oratorio Salesiano Ragusa ASD - APS" avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e ss.mm.ii. e di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia, di seguito detta anche "Associazione". L'Associazione "Oratorio Salesiano Ragusa ASD - APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione "Oratorio Salesiano Ragusa ASD - APS", accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), di tutte le federazioni sportive Italiane, nonché allo Statuto, e al regolamento di P.G.S. , quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al quale l'Associazione stessa delibererà di aderire.

L'Associazione "Oratorio Salesiano Ragusa ASD - APS", aderisce all'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS", con sede in Roma, codice fiscale 80224750580, promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS", della cui struttura federativa costituisce unità operativa di base.

L'Associazione "Oratorio Salesiano Ragusa ASD - APS", recepisce le finalità dello Statuto dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS", con sede in Roma, pur nella sua autonomia organizzativa, operativa, funzionale, amministrativa e gestionale.

ART. 1

(Natura, denominazione, sede e durata)

L'associazione non riconosciuta "Oratorio Salesiano Ragusa ASD - APS", di seguito "associazione", ha natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e ss.mm.ii. e associazione di promozione sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e delle altre

disposizioni di legge vigenti.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. L'inserimento nella denominazione dell'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" è subordinato al riconoscimento da parte del CONI.

L'associazione ha sede legale in Ragusa, Corso Italia n. 477.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo e finalità)

1. L'associazione persegue finalità sportive, educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali, con esplicito riferimento all'ispirazione cristiana e al sistema educativo di Don Bosco. Essa, in particolare, intende agire nell'ambito della missione Salesiana nel mondo, per promuovere i valori fondamentali che devono ispirare ogni uomo, quali la verità, giustizia, libertà, amore e carità. In questa prospettiva si impegna ad attuare interventi di aiuto e sostegno rivolti ai soggetti più vulnerabili e più poveri, laddove la povertà è concepita soprattutto come mancanza di opportunità, e ciò secondo la visione antropologica cristiana, espressa dalla dottrina sociale della Chiesa, esplicitata a livello internazionale nelle convenzioni delle Nazioni Unite, affinché possa realizzarsi un mondo in cui ogni persona possa godere pienamente dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità favorendone lo sviluppo. Essa opera nel settore sportivo, educativo, e formativo e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Associazione non ha scopo di lucro e, nell'ambito sopra descritto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ed in particolare:

a. concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale di ragazzi/e, giovani e adulti valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante

dello sport;

b. sviluppare le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana;

c. promuovere la socializzazione nel mondo dell'istruzione e dello sport e il valore educativo, culturale, sociale e politico dello sport;

d. operare affinché lo sport diventi diritto sociale in una società multietnica;

e. assicurare efficaci servizi di promozione, di coordinamento, di informazione e di assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell'associazione;

f. collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;

g. promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e di assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;

h. sostenere le istituzioni di libero associazionismo sportivo a livello internazionale, nazionale, locale e ricercare opportunità di adesione delle associazioni alle medesime;

i. promuovere e gestire, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, iniziative a livello territoriale, regionale, nazionale o all'estero, relative a cooperazione e alla solidarietà, soprattutto con riferimento alla promozione dei diritti umani e civili, interventi umanitari e di sostegno socio-economico, assistenza verso i più deboli, promozione culturale, ambito editoriale, tutela e valorizzazione della persona in tutte le sue espressioni;

j. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

l. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

m. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

n. formazione universitaria e post - universitaria;

o. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

p. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

q. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

r. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

s. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

t. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

u. educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

v. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

w. attività di Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, di promozione e organizzazione di iniziative ed attività di carattere formativo, educativo, informativo, tecnico e professionale, nel quadro di programmi di sviluppo umano, culturale, socio-economico sia in Italia che all'estero;

x. iniziative e corsi formativi di preparazione specifica dei volontari e degli operatori per lo sviluppo, con l'obiettivo di conoscere adeguatamente la realtà mondiale del sottosviluppo ed elaborazione di programmi ed interventi, in risposta alle esigenze di qualsiasi Paese, anche a situazioni d'emergenza dovute a conflitti e a disastri naturali nei Paesi ove siano in corso progetti di intervento, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni di sviluppo ed in adesione ai principi del diritto internazionale in materia;

y. invio di volontari ed operatori per lo sviluppo nei Paesi destinatari e assistenza ai medesimi nello svolgimento dei

loro compiti;

z. servizi di progettazione sociale, sanitaria, culturale a valere su fondi nazionali ed europei, di formazione e informazione inerenti la promozione del volontariato, la cooperazione internazionale, la promozione protezione dei diritti umani, la sensibilizzazione sui problemi dei Paesi in via di sviluppo, l'educazione alla mondialità e interculturalità;

aa. attività editoriali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, per la promozione delle finalità e attività dell'Associazione, anche con riviste di informazione e pubblicazioni;

bb. inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.

3. L'associazione assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, vigilando sulla corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e sul rispetto del "fair play", nonché, contrastando ogni forma di illecito sportivo, tra cui, l'uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, la commercializzazione e la corruzione.

4. L'associazione, nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, si inserisce:

a. fra le proposte associative offerte ai ragazzi e ai giovani, in sintonia con le loro esigenze di protagonismo in un processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità, secondo lo stile di Don Bosco, in continuità con la vocazione originaria;

b. nel mondo sportivo e dell'associazionismo di promozione sociale italiano, attraverso l'affiliazione all'Ente di promozione Sportiva "Polisportive Giovanili Salesiane" (P.G.S.) e all'Ente "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS";

c. nel mondo ecclesiale offrendo il proprio progetto educativo e pastorale alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile.

5. Si impegna infine ad una presenza attiva nei Centri dove si elabora la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero, e se ne decide la realizzazione.

6. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

(Attività)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente

articolo, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento all'attività di tennis tavolo, scacchi, dama, freccette, danza sportiva, ginnastica per tutti, calcio, futsal, pallacanestro, pallavolo, corsa su strada, tiro con l'arco, etc.

2. L'associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

- a. sport e attività motorie federali in genere;
- b. cultura e arte;
- c. gestione ed organizzazione di attività, manifestazioni, e strutture di spettacolo;
- d. tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- e. in via sussidiaria e meramente strumentale, organizzazione e gestione di informazione, editoria e di emittenza radiotelevisiva, nei limiti previsti dalla vigente legislazione;
- f. giochi, hobby e ricreazione;
- g. turismo sociale;
- h. assistenza;
- i. protezione civile;
- j. animazione in generale;
- k. formazione in ambito sociale, educativo professionale, delle forze di lavoro (giovani e adulti, inclusi professionisti specializzati) per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi;
- l. tutela dei diritti del consumatore e, più in generale, del cittadino;
- m. servizi sociali;
- n. scuole di musica, teatro e danza classica, moderna ed altre;
- o. gestione di asili nido, scuole materne etc. in sede e fuori sede;
- p. corsi di lingue straniere;
- q. sanità;
- r. accoglienza delle fasce svantaggiate (disabili, anziani, migranti, etc.), anche presso centri diurni o strutture residenziali;
- s. giovani in convitto;
- t. cooperazione e missioni internazionali;
- u. centri diurni e notturni o residenziali per accoglienza minori e quanto altro possa essere compatibile con le finalità dell'Associazione, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo e pastorale di Don Bosco ed allo stile Salesiano;
- v. progettazione sociale, sanitaria, culturale di formazione

e informazione che promuova il volontariato, la cooperazione internazionale, la promozione protezione dei diritti umani, la sensibilizzazione sui problemi dei Paesi in via di sviluppo, l'educazione alla mondialità e interculturalità.

3. In particolare, per conseguire le proprie finalità, l'associazione promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport dilettantistico nonché attività didattiche per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento nelle discipline sportive, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva con funzioni educative.

4. Sul piano operativo, l'associazione si propone di:

a. organizzare e gestire attività sportiva dilettantistica a carattere giovanile ed amatoriale, anche svolta con modalità competitive;

b. organizzare e gestire attività ludiche e motorie finalizzate al miglioramento della qualità e dello stile di vita;

c. elaborare programmi pluriennali e piani annuali di attività da attuarsi da parte degli organi dell'associazione;

d. organizzare iniziative sportive e didattiche a favore dei ragazzi e dei giovani, al fine di favorire il processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità;

e. organizzare attività formative e didattiche, finalizzate alla formazione degli associati e dei tesserati;

f. predisporre programmi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti;

g. curare la formazione pedagogica e tecnica delle persone che operano per l'Associazione;

h. promuovere ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

ART. 4

(Altri settori di attività e ambiti di presenza)

1. Nel rispetto delle finalità e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, l'Associazione si propone di contribuire alla crescita integrale dei giovani, rispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero; sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile; promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di San Giovanni Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana; diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché promuovere la cultura cinematografica attraverso proiezioni, cinema d'essai, dibattiti,

conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche; garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione; dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi; qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero; promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale; realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione, pubblicazioni e manifestazioni similari.

2. Per conseguire le finalità previste dallo Statuto, l'Associazione si propone una presenza attiva nello specifico ambito della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa, del web o di altri settori delle espressioni culturali giovanili.

Essa opera secondo la proposta culturale e formativa 3. dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS" e un coerente programma di attività associative, da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo nei seguenti ambiti:

- a. ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile;
- b. salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura;
- c. territoriale, essendo presente dove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei settori di attività dell'Associazione.

4. L'Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità

associative.

ART. 5

(Altre attività)

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

2. Se permesso dalla Legge per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di Sale cinematografiche, multimediali e teatrali, ed usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e teatrale e della distribuzione dei film.

ART. 6

(Operatività)

1. L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei singoli associati, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.

2. Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

3. Attraverso la realizzazione della Proposta Culturale e Formativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS", l'Associazione tende a coinvolgere anche le famiglie, riconoscendone l'insostituibile ruolo educativo.

4. Religiosi e laici offrono il proprio apporto di complementarità nell'esperienza associativa.

5. L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ART. 7

(Volontari)

1. Nel contesto del suo progetto l'associazione predilige la scelta del volontariato nel servizio educativo e sportivo e

si impegna alla sua promozione:

a. riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;

b. curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari e deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 8

(Incarichi elettivi)

1. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - laddove nominato - che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un organismo

riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART. 9

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 10

(Programmi associativi)

1. L'Associazione sviluppa i propri programmi in corrispondenza con i ritmi di crescita graduale della personalità dei giovani.

2. L'Associazione prevede due differenti programmi associativi: sportivo e di interesse giovanile.

3. Nell'ambito del programma di formazione sportiva, l'associazione: è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; quindi, predispone, un itinerario educativo che partendo dalla formazione di base ludico - motoria, avvia alla formazione pre-sportiva e realizza esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, secondo le indicazioni del CONI, finalizzate alla maturazione globale della persona.

4. Nell'ambito del programma di formazione sportiva, l'associazione è aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

5. Nell'ambito del programma di formazione sportiva, le eventuali attività a carattere agonistico dovranno rispettare quanto stabilito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

6. Nell'ambito del programma di formazione che muove l'interesse giovanile, l'associazione fruisce delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale, suscita compartecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionalizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli aspetti educativi del servizio programmato.

7. Nell'ambito del programma di formazione che muove l'interesse giovanile, l'associazione predispone i programmi

associativi in conformità con la proposta culturale formativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS".

ART. 11

(Collegamento con gli Enti Promotori)

1. L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS nei suoi organi associativi, nei quali essi esercitano la funzione di garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni delle rispettive Congregazioni religiose.
2. Gli Enti promotori non hanno scopo di lucro.
3. Al fine di rendere efficace il loro ruolo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, il Delegato o la Delegata dell'Ente promotore CNOS e/o CIOFS è membro dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio direttivo dell'Associazione, nei quali ha anche l'esercizio di voto.
4. Il Delegato/a dell'Ente promotore resta in carica fino a dimissioni o revoca.
5. L'Ente promotore CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a, ha il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

ART. 12

(Rapporti con le Associazioni nazionali)

1. L'Associazione costituisce l'unità operativa di base della struttura federativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS".
2. Le norme previste dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, per quanto applicabili, si intendono integralmente recepite nel presente Statuto.
3. L'Associazione può utilizzare la denominazione, la sigla e/o il logo dell'Associazione Nazionale C.G.S. - APS solo se a questa regolarmente affiliata, secondo le norme dello Statuto nazionale e in conformità con i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nazionale.
4. L'Associazione si configura quale "Circolo di cultura cinematografica", in quanto svolge attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.
5. Ai fini della qualifica di "Circolo di cultura cinematografica" e "Associazione di Promozione Sociale", l'Associazione è soggetta comunque al riconoscimento del Ministero e/o degli Uffici regionali competenti, ai sensi delle norme di Legge vigenti in materia.
6. L'Associazione, nello svolgimento di attività e di

eventuali prestazioni di servizio, agisce in proprio, con piena autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

7. L'Associazione provvede alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

8. Per quanto attiene alla gestione dell'Associazione e al suo regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, l'Associazione nazionale potrà prestare esclusivamente la propria consulenza.

ART. 13

(Soci e loro categorie)

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. I soci si distinguono in:

a. Soci fondatori

b. Soci effettivi

c. Soci junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'Iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle assemblee.

d. Soci onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. Il socio onorario non paga nessuna quota.

2. La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

ART. 14

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.
 3. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
 4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
 5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
 6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
 7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
 8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 15

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. esaminare i libri sociali;
 - c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d. frequentare i locali dell'associazione;
 - e. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - f. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - g. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - h. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e delle deliberazioni assembleari e consultare i libri sociali, con le modalità previste dal presente Statuto.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 16

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 17

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea generale dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. l'eventuale Organo di Controllo.

ART. 18

(Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e gli Enti promotori CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a appositamente nominato/a.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

4. L'Assemblea:

a. è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa;

b. è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

5. L'avviso scritto deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, e-mail, al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

6. L'Assemblea è convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b. determina, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti del Consiglio direttivo;

c. approva il bilancio di esercizio;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. delibera sull'esclusione degli associati;

f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h. delibera lo scioglimento;

i. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

j. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

9. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, anche per mezzo della modalità di votazione elettronica.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e lo

scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

12. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

13. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

15. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 19 **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d. la predisposizione di tutti gli elementi utili

all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e. la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

f. la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

g. la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di cinque persone fisiche rieleggibili, di cui:

a. quattro membri eletti dall'Assemblea degli Associati;

b. un Delegato o una Delegata, nominato/a da uno dei due Enti promotori (CNOS o CIOFS), ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'Assemblea nomina un numero minimo di quattro componenti il Consiglio Direttivo scelti tra le persone fisiche. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, quando sarà istituito, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l'articolo 2475-ter del Codice civile.

ART. 20

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 21

(Rendiconto)

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo, copia del bilancio stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

ART. 22

(Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 23

(Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'Organo di amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 24

(Bilancio sociale)

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Articolo 25

(Organo di controllo)

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo

di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 26

(Revisore legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 27

(Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri: (a) libro

degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; (b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; (c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; (d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice civile.

2. Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione del Terzo settore avente analoghe finalità sportive, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche in materia di associazioni di promozione sociale nonché alle disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.